



Via L.Serra 31 - 00153 Roma  
Tel. 06 83966800



Via Rovereto 11 - 00198 Roma  
Tel. 06 8840772



Via Umbria, 15 - 00187 Roma  
Tel. 06 4870125



Via L.Serra 5 - 00153 - Roma  
Tel. 06 588931



Via Aniense 14 - 00198 Roma  
Tel. 06 8845005

Prot. n. CCU/487  
Roma, 15 giugno 2021

Al Magnifico Rettore  
dell'Università degli Studi di Messina  
PEC: [protocollo@pec.unime.it](mailto:protocollo@pec.unime.it)

Al Ministro dell'Università e della Ricerca  
Via Michele Carcani, 61  
00153 ROMA  
PEC: [mur.gabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:mur.gabinetto@postacert.istruzione.it)

**Oggetto: Riscontro al parere ARAN su A.O.U. "Gaetano Martino" di Messina richiesto dal Rettore di codesto Ateneo. Contestazione nel merito del parere dell'Aran e contestuale diffida a porre in essere atti consequenziali al parere reso.**

Le scriventi OO.SS. riguardo al parere reso dall'Aran premettono e rilevano quanto segue:

Il Policlinico Universitario "Gaetano Martino" dell'Ateneo di Messina è un'Azienda Ospedaliera Universitaria di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del Dlgs n.517/99.

Tale rilievo è un dato certo, non discutibile in quanto previsto dalla legge in vigore.

Fatta questa doverosa premessa, di qui a breve, si esporranno tutte le deduzioni e allegazioni a sostegno dell'assoluta illegittimità in fatto e in diritto di quanto affermato nel parere dall'Aran i cui pareri, **si ricorda**, non sono e non rappresentano altro che pareri, sia pur autorevoli ma per nulla vincolanti, non acquisiscono valore di interpretazione autentica e non costituiscono assolutamente una fonte del diritto, quindi non possono disporre in merito all'efficacia di clausole contrattuali e men che mai di leggi.

Preliminarmente si rileva anche che è errato il contenuto con il quale sono state formulate le richieste di parere all'ARAN in quanto è errato il presupposto che il Rettore dell'Ateneo di Messina ha rappresentato allorquando riferisce che l'AOU "Gaetano Martino" è riconducibile al "modello unico di AOU" previsto dal Dlgs. n.517/99, modificando, illegittimamente, lo status giuridico della AOU di Messina che è invece un'azienda integrata con il SSN, costituita a norma del comma 8, dell'art.2 del D.Lgs. n.517/99.

In disparte ogni valutazione circa l'opportunità del Rettore di sostituirsi al Direttore Generale allorquando in luogo di quest'ultimo si adopera a richiedere all'Aran il sopra citato parere, ancora sul tentativo fallito di trasformare l'AOU "Gaetano Martino" di Messina in IRCCS ed infine nella scorrettezza istituzionale di proporre cambiamenti senza sensibilizzare e convocare gli organi statutari e le parti sociali.

Per quel che qui ci interessa ancora più discutibile è il tentativo del Rettore di utilizzare un parere dell'ARAN, tra l'altro errato, per trasformare l'AOU "Gaetano Martino" di Messina in un AOU modello unico! Ciò violando palesemente il dlgs 517/99 il quale ha previsto, in uno spirito di collaborazione fra Servizio Sanitario Nazionale e Università due tipologie organizzative:

1. Aziende costituite in seguito alla trasformazione dei Policlinici Universitari a gestione diretta, denominate Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale - art. 2, comma 2, lettera a) del DLgs. n.517/99;
2. Aziende costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'Università, denominate Aziende Ospedaliere integrate con l'Università - art. 2, comma 2, lettera b) del DLgs. n.517/99 (le c.d. Aziende miste).

Eventuali nuove formule organizzative cui auspicava la legge devono necessariamente essere previste e poste in essere con decreti attuativi e non anche attraverso scelte unilaterali del Rettore sulla base di un parere non vincolante dell'Aran e su un presupposto errato della natura giuridica della AOU di Messina.

### **Ragionare diversamente implicherebbe una palese violazione della legge.**

Il richiamato modello unico ipotizzato dal Rettore doveva essere il risultato di un periodo di sperimentazione ma in ogni caso istituito attraverso un "atto di indirizzo e coordinamento del Governo emanato ai sensi dell'art.8 della Legge 15 marzo 1997, n.59, su proposta dei Ministri della Sanità e dell'Università, della ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario, con apposito provvedimento legislativo" di natura attuativa e ciò anche alla luce del fatto che la materia è di pertinenza esclusiva dello Stato come affermato in diverse sentenze della Corte Costituzionale e non con un provvedimento ( non ancora posto in essere anche se palesemente anticipato dalla procedura oggi oggetto di forte ed aspra contestazione) del Rettore su indicazione di un parere dell'Aran sollecitato dal Rettore stesso.

Pertanto, allo stato, permane ancora la distinzione tra le Aziende istituite in seguito alla trasformazione dei Policlinici Universitari a gestione diretta (c.d. Aziende di tipo a) e le Aziende costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (c.d. Aziende di tipo b).

Circa la natura attuale dell'AOU di Messina quale Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Nazionale - art. 2, comma 2, lettera a) del DLgs. n.517/99 sono numerose le argomentazioni e i rilievi anche autorevoli a sostegno . A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per il Ministero della Salute, secondo dati aggiornati al 15 Luglio 2020, l' AOU "Gaetano Martino" di Messina è un'Azienda Ospedaliera integrata con il SSN, cioè una Azienda ospedaliero-universitaria di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
- l'AOU "Gaetano Martino" di Messina è stata istituita con Decreto Rettorale n.636 del 26.05.2000 ai sensi del combinato disposto dai commi 2, lettera a) e 8 dell'art.2 del D.Lgs 21.12.1999, n. 517;
- l'Assessorato Regionale della Salute con nota del 13.04.2018, prot. n.29836, nell'autorizzare la stabilizzazione per tutte le Aziende del SSR di biologi, afferma chiaramente che in Sicilia "le Aziende Policlinico rientrano tra quelle di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del Dlgs. n. 517/99, perciò essendo enti appartenenti al comparto dell'istruzione e della ricerca, quanto alla gestione del personale e alla individuazione dei CCNL di riferimento";

- l'Avvocatura dello Stato di Palermo con nota prot. n.342 del 30.07.2004, concernente la provvista di personale dell'AOU e le delegazioni trattanti in sede di contrattazione decentrata indirizzata sia alle Aziende Ospedaliere Universitarie che alle Università siciliane, compresa quella di Messina, nonché all'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, confermano che tutte le predette Aziende sono AOU di cui alla lett. a) dell'art. 2 del DLgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
- il Tribunale di Messina-Sezione Lavoro con Sentenza del 25 Luglio 2013 afferma che l'AOU "Gaetano Martino" di Messina è stata costituita ai sensi dell'art. 2, commi 2, lettera a) e 8 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e il personale rientra nel comparto del personale delle Università;
- il Commissario Straordinario dell'AOU "Gaetano Martino" di Messina con nota del 13.08.2020, prot. n. 0019396/2020, afferma che al personale assunto nelle Aziende Ospedaliere Universitarie, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Quadro, si applica il Contratto Collettivo Università e Ricerca; - l'Atto Aziendale dell'AOU "Gaetano Martino" di Messina afferma che la delegazione trattante per la parte sindacale è costituita dalle OO.SS. firmatarie del CCNL Università;
- il CCIA attualmente vigente afferma che la delegazione trattante dell'AOU "Gaetano Martino" di Messina per la parte sindacale è costituita dalle OO.SS. firmatarie del CCNL Università.

Alla luce di quanto esposto e dedotto, richiamando il dlgs 517/99

Ritenuto errato il parere reso su istanza del Rettore dall' ARAN

### **SI DIFFIDA**


Il Rettore dell'Ateneo di Messina dal porre in essere atti finalizzati a trasformare AOU di Messina da Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il Servizio Sanitario Nazionale - art. 2, comma 2, lettera a) del DLgs. n.517/99 in Azienda a modello unico di AOU con consequenziale superamento della sopra richiamata dicotomia prevista dalla legge attualmente ancora in vigore e ciò per evidente carenza di potere e di legittimazione del Rettore stesso.

### LE SEGRETERIE NAZIONALI

FLC CGIL  
Pino di Lullo



FSUR-CISL Università  
Francesco De Simone Sorrentino



UIL SCUOLA RUA  
Attilio Bombardieri



SNALS  
Teresa Angiuli



FGU-GILDA  
Dipartimento Università  
Arturo Maullo

